
Oдделен ошйечайшок – Tirage à part

ŽIVA ANTIKA
ЖИВА АНТИКА
ANTIQUITÉ VIVANTE

ANNÉE 51, 1–2 ГОД.

Chantal Gabrielli

NEXUM: ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI IN FESTO



SKOPJE – СКОПЈЕ
2001

CHANTAL GABRIELLI
Firenze

UDC 811.124'373.6

NEXUM: ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI IN FESTO

Abstract: The *De verborum significatu* has about debts and usury a tradition totally unknown by historical sources. Verrius Flaccus used lexical material collected by jurists (II-I century B.C.) and grammarians interested in the etymology of words concerning civil law as e.g. *nexum*.

Le difficoltà interpretative di un testo come il *De verborum significatu*¹ dell'erudito augusteo Verrius Flacco, ricostruibile grazie all'epitome di Festo (II sec. d.C.), pervenutaci in parte ed integrata a sua volta con il compendio che Paolo Diacono fece del glossario festino (VIII-IX sec. d.C.), sono note², soprattutto in relazione alla natura stessa dell'opera, coacervo di lemmi e glosse spesso già obsoleti ai tempi in cui Verrius li riordinò³.

Ed è proprio questa fase di schedatura e cernita del materiale che maggiormente merita di essere delineata, tenendo presente che una caratteristica propria di molti testi antiquari è l'esistenza di

¹ Mantengo per il testo di Festo la forma *De verborum significatu* adottata da W. M. Lindsay nella sua edizione, *Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*, Lipsiae 1913 (rist. Stuttgartiae 1997). Intendo, pertanto, prescindere dall'annoso dibattito sul titolo dell'opera e rimando per le argomentazioni in favore dell'ipotesi *De verborum significatione* all'articolo di M. De Nonno, "Due note festine", *RFIC* 120, 1992, pp. 174-184; mentre sulla possibile forma *De verborum significationibus* vd. il recente contributo di A. Moscadi, *Il titolo dell'opera di Festo*, in *Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo Di Benedetto*, a cura di V. Fera - A. Guida, Messina, 1999, pp. 9-14.

² Su Verrius e la sua produzione letteraria vd. PW *RE* VIII A.2 (1958), *Verrius* 2, cc. 1636-45 (Dihle). Per una bibliografia ragionata sul *De verborum significatu* di Festo vd. il contributo di A. Simonelli, "Sesto Pompeo Festo negli studi dell'ultimo trentennio", *Orpheus* 12, 1991, pp. 171-203, da integrarsi con l'analisi di A. Grandazzi, *Les mots et les choses : la composition du De verborum significatu de Verrius Flaccus*, «REL» 69, 1991, pp. 101-123; sulla tradizione manoscritta del testo vd. W. Bracke, "La première "édition" humaniste du "De verborum significatione" de Festus : (Vat. lat. 5958)", «RHT» 25, 1995, pp. 189-215; per un'edizione critica del *codex Farnesianus* vd. A. Moscadi, *Il Festo farnesiano (Cod. Neapol. IV.A.3)*, Firenze 2001.

³ Sui criteri di rielaborazione del materiale lemmatico adottati da Verrius e sull'importanza che il *De verborum significatu* ricoprì nello sviluppo della lessicografia vd. E. I. Čekalova, *Un moment de l'histoire de la lexicographie romaine. Sur la nature du lexique de Verrius Flaccus*, in «BCO» 13, 1968, pp. 377-378.

è tratta la definizione e cioè il *De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatio*¹⁶. Non sono noti altri titoli sulla produzione letteraria di C. Elio Gallo se non questo testo dedicato all'etimologia di termini attinenti la sfera giuridica¹⁷, da cui, considerata l'importanza del contratto di *nexum* nell'ambito del diritto romano, Verrio avrà ricavato la definizione eliana.

Colpisce, comunque, la brevità del lemma *nexum*, e cioè il fatto che non faccia parte di quelle glosse "multiple" che raggruppano sotto la stessa voce più interpretazioni di fonti diverse, come sarebbe stato plausibile per un istituto giuridico la cui natura, complessa ed oscura, aveva sempre suscitato l'attenzione e l'interesse dei giuristi fin dall'antichità, e come, d'altra parte, è testimoniato anche da Varrone¹⁸, che, nel I sec. a.C., riporta le interpretazioni sul *nexum* di due degli ideatori dello *ius civile*, Manlio Manilio e Quinto Mucio Scevola¹⁹. Fra l'altro la sostanziale coincidenza, frequentemente

quae ad ius pertinent, ait: "...; Fest. s.v. Sallum P 392 L: Sallum Gallus Aelius lib. Il significatioum quae ad ius pertinent, ita definit: "...; Fest. s.v. ? Talassionem P 478, 480 L: Talassionem ... ut Aelius in XII (inc.3) signi<f>ca...>; Fest. s.v. Torrens P 482, 484 L: Torrens ... flumen recle dici ait Aelius Gallus lib. Il quae ad ius pertinent.

¹⁶ In realtà si tratta del titolo usualmente tradito, sebbene nelle fonti sia riportato variamente. È incerto, infatti, se vi fosse un richiamo esplicito al *ius civile*, come significa Gell., 16.5.3 (cfr. Macrobb., *Sat.*, 6.8.16): *C. Aelius Gallus in libro de significatione verborum quae ad ius civile pertinentibus*, e Serv., in *Verborum Georg.*, 1.264: *Aelius Gallus de verbis ad ius civile pertinentibus*, o genericamente al *ius*, così come l'opera è indicata in Dig., 50.16.157: *Aelius Gallus libro primo de verborum quae ad ius pertinent significatione*, ed in Festo (vd. nota precedente). Per S. Lanciotti, *Due note di "de verborum significatione" di Festo*, «MD» 27, 1991, p. 133, il titolo dell'opera è invece *de significationibus verborum quae ad ius pertinent*. Sembra, inoltre, che l'opera di Elio Gallo si componesse di almeno due libri.

¹⁷ F. Bona, *Alla ricerca del "de verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione"* di C. Elio Gallo. I. *La struttura dell'opera*, «BIDR» 90, 1987, pp. 119-168, ricostruisce, prevalentemente con l'ausilio di citazioni festive, l'impianto dell'opera di C. Elio Gallo.

¹⁸ Varro, *de ling. lat.*, 7.105: *In Colace: Nexum...*

<*Nexum*> *Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia. Mucius, quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quom mancipio detur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit, de quo quaerit<ur>: nam id aes quod obligatur pro libra neque sum fit, inde nexum dicitur. Liber qui suas operas in servitium pro pecunia quam debebat, <necebat>, dum solveret, nexum vocatur, ut ab aere oberatus. Hoc C. Poetelio bone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui bonam copiam irarunt, ne essent nexi dissoluti.*

¹⁹ A. Schiavone, *Peniero giuridico e razionalità aristocratica*, in *Storia di Roma. II. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, Torino 1990, p. 427; id., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Bari 1987, p. 14, p. 197 n. 46, valorizza l'importanza della definizione di *nexum*, riportata da Varrone, come testimonianza della novità del pensiero giuridico di Manilio. M. Bretonne, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982, pp. 265 ss., ravvisa, nella nozione di *nexum*, la costruzione di un vero *genus*, cioè di uno schema classificatorio, probabile anticipazione, sia pure episodica

segnalata²⁰, tra la *significatio* eliana²¹ di *nexum*, cioè *nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur*, ed il valore che il giurista Manilio attribuiva alla parola, *nexum Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia*²², rende plausibile l'ipotesi di una supposta dipendenza di Gallo a dottrine giuridiche precedenti²³.

Il testo di C. Elio Gallo, che, per quanto è attestato, Verrio Flacco fu il primo ad utilizzare, potrebbe essere la sola se non l'unica fonte consultata nel lavoro di raccolta, lettura, enucleazione e successiva trascrizione delle glosse relative al contratto di schiavitù per debiti, e questo può essere giustificato solo se si pensa che il *nexum* agli occhi dell'erudito augusto rappresentasse ormai un obsoleto istituto giuridico, su cui sarebbe stata sufficiente una succinta spiegazione in linea però con le precedenti elaborazioni sulle arcaiche istituzioni del diritto romano.

Nel secondo lemma *Nexum aes*²⁴ il significato attribuito a questa espressione è ricavato dal confronto con numerosi testi, come sembra implicare la generica indicazione *apud antiquos*, e che potrebbe aver posto lo stesso Verrio Flacco, a conclusione del suo lavoro di riscontro e verifica di varie fonti, oppure successivamente Festo, nella sua opera di sintesi del glossario di Verrio. Analogo

delle ricerche dell'altro giurista Quinto Mucio, invece S. Tondo, "Note esegetiche sulla giurisprudenza romana", *Iura* 30, 1979, pp. 40-43, esclude nettamente questa possibilità. E numerose furono le discussioni che seguirono (M. Bretonne, "Manilio e il *nexum*", *Iura* 32, 1981, pp. 143-146 e S. Tondo, "Il *nexum* e Manilio", *Iura* 33, 1982, pp. 116-121). Vd. anche M. Talamanca, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica. III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina - A. Schiavone, Bari 1981, p. 17, p. 19, p. 308 n. 16, p. 314 n. 37.

²⁰ Tra i più recenti M. Bretonne, op. cit., 1982, p. 264, pur sottolineando la coincidenza tra le due definizioni (eliana e manliana), ricorda quanto sia difficile determinare il rapporto di dipendenza fra l'una e l'altra, data l'estrema incertezza sull'epoca in cui Elio Gallo scrisse la sua opera lessicografica. In realtà se ci atteniamo alla tradizionale datazione di fine età repubblicana è ovvia l'antiorità del testo manliano, ma M. Bretonne, (op. cit., 1982, p. 264 n. 24) riporta che il testo di Elio Gallo è datato da H. Kornhardt, "Postulimium in republikanischer Zeit", *SDHI* 19, 1953, pp. 9-11, agli anni tra il 170 ed il 150 a.C., e tale ipotesi sembra fondarsi su motivazioni solide e convincenti per L. Amiranter, *Prigionia di guerra, riscatto e postulimium*, I, Napoli 1969, pp. 12 ss.; e quindi un problema di datazione sussiste. Sulla coincidenza della definizione eliana con l'interpretazione manliana vd. tra gli altri R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, p. 129 e C. St. Tomulescu, "Nexum bei Cicero", *Iura* 17, 1966, pp. 103-104.

²¹ Fest. s.v. *Nexum* P 160 L.

²² Varro, *de ling. lat.*, 7.105.

²³ F. Bona, *art. cit.*, 1987, p. 155 n. 86 e n. 87.

²⁴ Fest. s.v. *Nexum aes* P 162 L: *Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur.*

problema di attribuzione si pone con il lemma *Nectere*²⁵, l'infinito a cui si collega *nexum*, in quanto participio sostantivato alla forma neutra, ed il cui significato di "obbligare" è attestato spesso in molti autori, *apud plurimos auctores*. Tale accezione è confermata anche dal compendio di Paolo²⁶, che, però, semplificando la spiegazione, si limita ad indicare il sinonimo corrispondente senza commentarne l'uso presso altri autori e fonti²⁷. Considerazioni di questa natura sono inevitabili di fronte a un testo che non ci è pervenuto nella sua forma originaria, ma che si è composto stratigraficamente attraverso un'epitome ed un successivo compendio dell'epitome. Ed è ovvio che nei due lavori di sintesi di Festo e Paolo, elaborati in momenti temporalmente distinti e lontani, sia registrabile la perdita di numerose informazioni, in precedenza contenute nel testo originario di Verrio.

La struttura del glossario festino si articola, tranne per le lettere D ed E, che conosciamo esclusivamente attraverso l'epitome di Paolo Diacono, in due parti²⁸. Una prima parte raggruppa i lemmi delle glosse in ordine alfabetico; mentre nella seconda le glosse, venute meno l'ordine alfabetico, si susseguono raggruppate per materia o per autore, riproducendo il primo impianto dell'opera di Verrio Flacco, e cioè la sua fase di raccolta e cernita del materiale con la trascrizione delle glosse dalle opere via via utilizzate e consultate. In questo modo, nella prima parte, si delinea la rielaborazione del grammatico augusteo, ispirata a criteri alfabetici, di una parte del materiale glossematico già appartenente alle seconde parti²⁹. La maggiore frequenza di glosse "multiple", nelle prime parti, sembrerebbe confermare il suddetto impianto stratigrafico del testo di Verrio, anche se l'ipotesi di una struttura bipartita non trova unanime consenso³⁰.

²⁵ Fest. s.v. *Nectere* P 160 L: *Nectere ligare significat, et est apud plurimos auctores frequens, quin etiam in commentario sacrorum usurpatur hoc modo: "Pontifex minor ex stramentis nupurus nectito", id est funiculos factio, quibus sues adnectantur.*

²⁶ Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Nectere* P 161 L *Nectere ligare.*

²⁷ R. Cervani, *op. cit.*, 1978, p. 57, p. 72.

²⁸ F. Bona, "Festo e le XII Tavole. I. Gli auctores" di Verrio Flacco, *Index* 20, 1992, pp. 211-228, spec. p. 212; cfr. anche dello stesso autore, *art. cit.*, 1987, pp. 120-123.

²⁹ La glossa festina Fest. s.v. *Nexum* P 160 L appartiene alla prima parte dell'impianto dell'opera di Verrio e contiene esclusivamente l'interpretazione eliana, e seguirebbe, secondo F. Bona, *op. cit.*, 1964, pp. 168-169, due glosse relative a proverbi e risalenti a Simito Capitone. Sulla disposizione delle glosse vd. L. Strzelecki, *Quaestiones Verrianae*, Warszawa 1932, p. 100.

³⁰ Infatti A. Moscardi, *Verrio, Festo e Paolo*, «GIF» 31, 1979, pp. 17-36, non riconoscendo in Festo l'epitomatore di Verrio Flacco e considerando l'opera dell'erudito augusteo semplicemente come fonte da cui Festo avrebbe tratto la quantità maggiore di materiale, nega l'esistenza di due distinte parti nell'ambito delle singole lettere dell'epitome festina. Sui problemi concernenti questa bipartizione esemplificativo risulta il commento di F. Bona, *art. cit.*, 1987, p. 120 n. 3.

Gli ultimi due lemmi, su cui si incentra questa analisi, *Nuncupata pecunia*³¹ e *Sanates*³², sono particolarmente interessanti, perché riportano il testo di due distinte norme facenti parte del *corpus* delle XII Tavole e riguardanti la legislazione che regolava il contratto di *nexum*. Furono, infatti, la presante necessità di regolarizzare i rapporti fra creditori e debitori insieme al bisogno di definire le modalità con cui punire quest'ultimi³³ e le procedure da seguire per l'emissione di una sentenza, eliminando il rischio di un giudizio arbitrario, alcuni dei motivi che determinarono l'emaneazione delle XII Tavole³⁴. Si tratta, pertanto, di Tav. 1.5, *Nex*<i>... forti sanata... e di Tav. VI.1, *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*³⁵.

³¹ Fest. s.v. *Nuncupata pecunia* P 176 L: *Nuncupata pecunia est ut ait Cincius in lib. II. de officio iuriconsulti, nominata, certa, nominibus propriis pronuntata: "cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto": id est uti nominavit, locutusve erit, ita ius esto. Vota nuncupata dicuntur, quae consensu, praetores, cum in provinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulis praesentibus multis referuntur. At Santra lib. II de verborum antiquitate, satis multis nuncupata conligit, non directo nominata significare, sed promissa, et quasi testificata, circumscripta, recepta, quod etiam in votis nuncupandis esse convenit.*

³² Fest. s.v. *Sanates*> P 426, 428 L: <Sanates quasi sana->ti appellat<=>... Sul-picius ... et Opillus <Aurelius> ... dicit inferio ... ut Tiburtes ... populo Tibur<=>ti> ... Tiburri, idem ... <inte>riorisque loci ... in XII (1.5): "Nex<=>... forti sanata... id est bono<=>um> ... qui et inf ... que sunt; ... <pris>cos Latinos ... egerit secundum ... <in>-fra Roman in e ... eosque sanati ... praeter opinio<=>em> ... sel sanavisse<=>q<=>ue> ... cisci potuisset no ... Cincius lib. II de <officio iuricons>ulti. Ne Valerius <quidem Messala> in XII. explanatio<=>em> ... nem in eo libro, quem ... volute inscribi, fore ... datus gentis finitimas ... <fo>retos et sana<=>tes> ... <sig>-nificare exis ... atq. Multi sunt, ... acuti disci<=> ... ut sant forci ... <s>anati insani.

³³ Già M. Weber interpretava la dura normativa del testo decemvirale come un inasprimento dell'antico diritto delle obbligazioni in *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981, (trad. it. di Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, da Gesamtele Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1924), pp. 282-283. Per un'interpretazione delle XII Tavole vd. F. Wieacker, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine, Entretiens sur l'Antiquité Classique* (EAC) XIII, Vandoeuvres - Genève 1967, pp. 293-362; J. von Ungern - Sternberg, *The Formation of the "Archaic Tradition": The Example of the Decemvirate*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K. A. Raaflaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 77-104.

³⁴ La codificazione confermò *de facto* il potere del creditore, rafforzandone la posizione ed aumentandone l'influenza che già deteneva nella società. Con un *actio in personam* veniva riconosciuta al creditore la possibilità di attuare in giudizio la sua pretesa sul debitore inadempiente. Cfr. W. Eder, *The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis*, in *Social Struggle*, *op. cit.*, 1986, pp. 262-300.

³⁵ Per M. H. Crawford, in *Roman Statutes*, M. H. Crawford (ed.), *BICS Supplement* 64, II, London 1996, pp. 578-579, p. 591, il testo di Tav. 1.5 potrebbe essere così ricostruito *nex<=>us? - - -]for<=>ti sanatiq<=>ue - - -]*; mentre per D. Flach, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 1994,

Nel primo lemma il testo decemvirale è chiaro e comprensibile, ed è arrivato a Verrio, tramite il secondo libro del *De officio iuriscorsultis*³⁶ di L. Cincio, che lo utilizza come *exemplum* per suffragare l'interpretazione dell'infinito *nuncupare* associato ai termini *pecunia* e *vota* nel significato di *nominare*, cioè pronunciare, proclamare, accezione fra l'altro comune anche al contemporaneo Varrone³⁷, e condivisa da Santra³⁸, grammatico di età ciceroniana³⁹, che però, precisa, nel secondo libro della sua opera *De antiquitate verborum*⁴⁰, che il termine *nuncupata* riferito a un numero considerevole di persone indica piuttosto ciò che non è stato direttamente pronunciato,

pp. 116-117, l'integrazione dovrebbe essere *nexi mancipine faciendi - - ? idem/for<c>ti sanatiquae ius esto/*, il che implicherebbe la possibilità di applicare gli istituti giuridici *nexum* e *mancipium* anche a *foretes* e *sanates*. Per un commento al testo di Tav. VI.1 vd. *Roman op. cit.*, II, 1996, pp. 580-581, pp. 652-656.

³⁶ I lemmi che in Festo riportano l'indicazione di questa opera di L. Cincio sono in tutto tre: Fest. s.v. *Nuncupata pecunia* P 176 L; Fest. s.v. <Sanates> P 426, 428 L e Fest. s.v. *Subici* P 470 L. Sulla produzione letteraria di L. Cincio vd. PW RE II.2 (1958) *Cincius* 3 cc. 2555-2556 (Wissowa).

³⁷ Varro, *de ling. lat.*, 6.60: *Ab eo quoque potest dictum nominare, quod res novae in usum quom modo additae erant, quibus ea<s> novissenti nomina ponebant. Ab eo nuncupare, quod tunc pro civitate vota nova suscipiuntur. Nuncupare nominare valere apparet in legibus, ubi "nuncupatae pecuniae" sunt scriptae...*

³⁸ Su Santra grammatico tardorepubblicano, che si interessava di etimologia e semantica vd. PW RE I A (1960) *Santra* cc. 2301-2302 (Wessner); R. Mazzacane, "Santra", in *Studi Noniani* VII, Istituto di Filologia Classica e Medievale, Genova 1982, pp. 189-224.

³⁹ Per Gellio sarebbe da collocarsi, insieme a Cincio e Elio Stilone, tra i più antichi glossografi. Cfr. Gell., 7.15.5: *Noster autem, qua est rerum omnium verecundam medicoritate, ne si Aelii quidem, Cincti et Santrae dicendum ita censuissent...* In realtà Santra sembra un pò più giovane di Varrone, dal momento che Gerolamo lo menziona come autore di biografie fra l'antiquario e Cornelio Nepote. Hieron., *de vir. ill. praef.*: *Facerent quidem hoc idem... apud Latinos autem Varro, Santra, Nepos, Hyginus, et, ad cuius nos exemplum provocas, Tranquillus*. Per una conferma di tale cronologia vd. H. Bardou, *op. cit.*, I, 1952, pp. 297-298. Il nome Santra fra l'altro tradirebbe origini etrusche per W. Schulze, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Abhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Neue Folge, Band V.2, Berlin 1904, p. 342, p. 369; mentre per R. Mazzacane, *art. cit.*, 1982, p. 191-192, che riprende l'ipotesi precedente di L. Mercklin, "Santra", *Philologus* 3, 1848, pp. 344-345, non sarebbe da escludere un'origine maura.

⁴⁰ Santra compare anche in altre sei glosse (Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Dalium* P 59 L; Fest. s.v. *Nuptias* P 174 L; Fest. s.v. *Oscillum* P 212 L; Fest. s.v. *Quiri.* P 302 L; Fest. s.v. *Querque<ram>* P 308 L; Fest. s.v. *Spinnyntix* P 446 L), ma solo al lemma Fest. s.v. *Rechium* P 342 L è citato il *de antiquitate verborum*, fra l'altro con riferimento proprio al secondo libro. Sulla frequente presenza in Verrio dell'indicazione accanto al nome di un autore del titolo della sua opera e del numero del libro da cui è tratta una citazione vd. M. De Nonno, *Le citazioni dei grammatici, in Lo spazio letterario di Roma antica. III. La ricezione del testo*, a cura di G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina, Roma 1990, pp. 608-612.

ma promesso⁴¹. L'utilizzazione da parte di Verrio, nel suo lavoro di selezione e raccolta, di entrambe le fonti sembra essere stata nel caso di Cincio indiretta, mentre per Santra diretta; forse in ragione del carattere generale della sua opera⁴².

Maggiori problemi si presentano, invece, nella glossa <Sanates>⁴³, il cui stato lacunoso rende arduo ogni tentativo di ricostruzione⁴⁴ e integrazione del testo e tantomeno, per quanto compaia il nome di L. Cincio fra gli autori consultati da Verrio Flacco, *Cincius lib. II. de officio iuriscorsultis*, non è certo che sia proprio l'antiquario tardo repubblicano la fonte utilizzata per la norma delle XII Tavole. In questa glossa "multipla" sono, infatti, citati anche *Sulpicius*, *Opilius* <Aurelius> e *Valerius* <quidem Messala>. Si tratta rispettivamente del giurista della prima metà del I sec. a.C. Servio Sulpicio Rufo⁴⁵, di Aurelio Opilio retore e grammatico, vissuto fra la seconda metà del II ed il primo ventennio del I sec. a.C.⁴⁶ e di un

⁴¹ Per R. Mazzacane, *art. cit.*, 1982, pp. 192-193, pp. 200-201, *nuncupare* è comunque un verbo tecnico, appartenente al diritto sacro e privato e significa "proclamare". Che la pronuncia di *nuncupationes*, cioè la formulazione di *verba determinati*, conferisse rilevanza giuridica al *gestum per res et libram*, fosse esso *mancipatio* o *nexum*, è ribadito anche nella recensione di V. Giuffrè, "Nuncupationes" e "Leges Mancipii", *«Labeo»* 46.1, 2000, pp. 117-123, alla monografia di S. Radazzo, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998.

⁴² F. Bona, *art. cit.*, 1992, p. 217, id., *Contributo allo studio della composizione del "de verborum significata" di Verrio Flacco*, Milano 1964, pp. 162-163; sull'utilizzazione diretta del *de verborum antiquitate* vd. R. Reitzenstein, *Ferriantische Forschungen*, Breslauer Philologische Abhandlung, 1.4, Breslau 1887, pp. 87-88.

⁴³ Per il testo vd. nota n. 32.

⁴⁴ Su *Forces* e *Sanates* e la loro identificazione con *Forrei* e *Mantates*, due populi limitrofi a Roma ed elencati da Plinio in *NH*, 3.5.69 vd. A. Rosenber, *Zur Geschichte des Latinerbundes*, «*Hermes*» 54.2, 1919, pp. 127-132, vd. anche per un'interpretazione originale dei due termini, ma difficilmente suffragabile J. Elmore, *Recovery of Legal Competency in the XII Tables*, «*CPh*» 20, 1925, pp. 62-64. In base a due lemmi riportati da Paolo *forces* sarebbe sinonimo di *boni* cfr. Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Forces* P 74 L: *forces. frugi et bonus. sive validus*, e Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *horcium et forcium* P 91 L: *horcium et forcium pro bono dicebont*.

⁴⁵ Servio è presente anche nelle glosse: Fest. s.v. <Municas> P 140 L; Fest. s.v. <No>xia P 180 L; Fest. s.v. *Orba* P 194 L; Fest. s.v. *Pedem struit* P 232 L; Fest. s.v. *Posticam* P 262 L; Fest. s.v. *Sarcio* P 430 L; Fest. s.v. *Urindictae* P 516, 518 L.

⁴⁶ La grafia *Opilius* del cognomen è preferibile a *Opilius*, come già notava W. Schulze, *op. cit.*, 1904, p. 462 n. 3, in quanto corretta trascrizione latina dell'osco *Uplis*. Invece in PW RE II.2 (1896) *Aurelius* 176 c. 2514 (Goetz) è riportato il cognomen *Opilius*. In Festo il nome Aurelio Opilio compare oltre a Fest. s.v. <Sanates> P 426, 428 L in altre diciotto glosse, anche se in tre l'attribuzione risulta dubbia: Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Dalium* P 59 L: *... ait esse Aurelius*; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Fomites* P 75 L: *At Opilius... existinat*; Fest. s.v. *Molincum* P 124 L: *... Aurelius Opilius appellat...*; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Mannes* P 133 L: *Aurelius significare ait...*; Fest. s.v. *Necessarium* P 158 L: *... ait esse Opilius Aurelius*; Fest. s.v. <Nautem> P 164 L: *... ait Opilius Aurelius*; Fest. s.v.

certo Valerio, identificabile più probabilmente con Q. Valerio Sorano⁴⁷, filologo antiquario della fine del II secolo a.C. inizi I a.C./A. Servio Sulpicio⁴⁸ era stato attribuito in passato un commento al testo delle XII Tavole⁴⁹, ipotesi che non ha trovato consensi negli studi successivi⁵⁰, mentre l'utilizzazione diretta⁵¹ di Aurelio Opilio può avere implicato la consultazione da parte di Verrio Flacco di uno dei numerosi volumi che il grammatico scrisse⁵², *variae eruditionis aliquot volumina*, secondo la testimonianza di Svetonio nel *De grammaticis*⁵³. Infine per quanto riguarda Valerio, autore di una *explanatio XII Tabularum* ed il cui nome risulta incompleto, per una lacuna testuale, è verosimile che sia da identificarsi con Q. Valerio Sorano⁵⁴, la cui utilizzazione da parte di Verrio potrebbe essere di *Nusctiosum* P 176 L.: *...At Opillus Aurelius: (?) Fest. s.v. Ordinarium* P 198 L.: *Opillus alii: Fest. s.v. Quenque<ram>* P 308 L.: *...Opillus: (?) Fest. s.v. <Rationum quadrantiem>* P 340 L.: *...et Opillus: (?) Fest. s.v. Sanctum* P 420 L.: *...Ilius: Fest. s.v. Spiritillum* P 446 L.: *...vocari ait Opillijus Aurelius: Fest. s.v. Sedum* P 462 L.: *Opillijus Aurelius: Fest. s.v. Thonices* P 488 L.: *...Opillijus Aurg<itas>: Fest. s.v. Tanne* P 492 L.: *...et Opillus Aurelius interpretantur: Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. Veterinam* P 507 L.: *...Opillus ...dici vult: Fest. s.v. Valgos* P 514 L.: *...Opillus Aurelius ...dici dicit: Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. Valgos* P 515 L.: *...Aurelius intellegi vult.*

⁴⁷ Uomo di grande cultura secondo la definizione di Licinio Crasso in Cic., *de orat.*, 3.43: *nemo est quin literatissimum togatorum omnium, Q. Valerium Soranum, lenitate vocis atque ipso oris pressu et sono facile vincat*. Sulla versatilità dei suoi interessi vd. PW RE VIII A (1955), *Valerius* 345, cc. 225-226 (Helms).

⁴⁸ Per F. Bona, *op. cit.*, 1992, p. 216 si tratta, comunque, di un giurista utilizzato direttamente da Verrio, in un certo momento, nel corso della sua attività di lettura e di enucleazione di glosse da singole opere utili alla sua silloge.

⁴⁹ L'ipotesi è sostenuta da M. Voigt, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des Civil- und Criminal-Rechtes, Wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, I, Leipzig 1883, p. 65 n. 5 così F. P. Bremer, *Jurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, I, Leipzig 1896, pp. 228-230, e in PW RE IV A (1931), *Sulpicius* 95, cc. 857-858 (Kühler); mentre si mostra più cauto O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, Leipzig 1889 (rist. L. E. Sierl, *Supplementum*, Graz 1960), II 325 n. 1, e 333 n. 1.

⁵⁰ Perplexità sull'attribuzione sono espresse da A. Watson, *Law Making in the later Roman Republic*, Oxford 1974, p. 113 n. 4; così pure M. Bretonne, *op. cit.*, 1982, p. 6 n. 8, pur rilevando un certo interesse di Servio Sulpicio verso la normativa decemvirale, mostra incertezza nel considerarlo l'autore di un commentario alle XII Tavole.

⁵¹ F. Bona, *op. cit.*, 1964, p. 142.

⁵² Sulla produzione letteraria di Aurelio Opilio legata soprattutto al periodo dell'esilio in Oriente vd. F. Della Corte, *La filologia latina dalle origini a Iarrone*, Torino 1937, pp. 81-83 e H. Bardon, *op. cit.*, I, 1952, p. 144.

⁵³ Svet., *gramm.*, 6. Svetonio ricorda il grammatico come colui che aveva accompagnato in Asia il giurista Publio Rutilio Rufo nel 93 a.C., condannato all'esilio a seguito di un processo per concussione. Per un commento al passo vd. Svetonio, *De Grammaticis et Rhetoribus*, R.A. Kaster (ed.), Oxford 1995, pp. 110-116, su Aurelio Opilio spec. pp. 110-112; cfr. anche R. A. Kaster, *Studies on the Text of Suetonius "De Grammaticis et Rhetoribus"*, Atlanta 1992, pp. 60-62.

⁵⁴ F. Bona, *op. cit.*, 1992, pp. 218-219; id., *op. cit.*, 1964, p. 159 n. 305. Contra H. Bardon, *op. cit.*, I, 1952, p. 184 n. 1, che pensa, invece, al giurista L. Valerio, *familiaris* di Cicerone. Cfr. Cic., *ad fam.*, 3.1.3. Sulla validità dell'identificazione con Q. Valerio Sorano vd. nota n. 57.

seconda mano⁵⁵, forse attraverso la citazione di qualche grammatico, e non il massimo esperto di diritto augurale sotto Augusto, e cioè M. Valerio Messalla Rufo⁵⁶, autore di un *De auspiciis*⁵⁷, come invece era stato ipotizzato, ricostruendo il nome da un'erronea integrazione del testo Laeutioso⁵⁸.

Nel tentativo di gettare nuova luce nell'interpretazione del lemma <Sanates> della prima parte della lettera S è utile il confronto con le altre due glosse parallele, presenti sia nel testo di Festo⁵⁹, nella seconda parte della lettera, che nell'epitome di Paolo Diacono⁶⁰. Nella glossa festina compare l'indicazione al testo delle XII Tavole, *itaque in XII (1,5)*, senza alcun accenno al *nexum*, mentre in Paolo, dove è soppressa parte della spiegazione⁶¹, è registrato semplicemente l'impiego dell'aggettivo *sanates* nei confronti di quelle popolazioni che, limitrofe a Roma, vi erano legate da un rapporto di *amicitia*, ma, venute meno a tale legame, erano poi ritornate ad essere in buoni rapporti con l'Urbe in conseguenza di un rinsavimento, *quasi sanata mente*⁶².

⁵⁵ F. Bona, *op. cit.*, 1964, pp. 158-159.

⁵⁶ L'attribuzione a M. Valerio Messalla Rufo, formulata in base alla restituzione oltre a Fest. s.v. <Sanates> P 426 L.: *Valerius <quidem Messalla>* di altre due glosse festine lacunose Fest. s.v. <Pecunia> P 300 L.: *...Mes<alla>* in *explanatio<tion>*... e Fest. s.v. <Tug>ria P 486 L.: *...Quo nomine <Messalla in explanatio<tion>* XII... venne fortemente contestata da R. Schoell, *Legis Duodecim Tabularum Reliquiae*, Lipsiae 1866, pp. 35-38, che a sua volta prospettò, invece, che si trattasse di Q. Valerio Sorano.

⁵⁷ Testo da cui Verrio avrebbe derivato un certo numero di glosse, che occupano nelle seconde parti delle lettere C, M, P, e S una posizione definita. Su Valerio Messalla Rufo, cesariano e console nel 53 a.C., vd. G. Zecchini, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma 1997, p. 71.

⁵⁸ W. M. Lindsay integra (per il testo vd. nota n. 32) il testo del Quaternione 14, 26, 30-31: *ne Valerius ...in XII explanatio<ne>*, seguendo, come dichiara nell'apparato critico a P 428 L. nr. 4-5 suppl. *Urs. <post>Scal.>* (P 429 L.), le precedenti edizioni di Festo di Giuseppe Scaligero (1565) e Fulvio Orsini (1589), a loro volta accolte anche nel testo integrato di K. O. Müller (Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome, Lipsiae 1839), 321^b, 30-31 *ne Valerius <quidem Messalla>* in XII explanati <one rem expeditivi>.

⁵⁹ Fest. s.v. *Sanates* P 474 L.: *Sanates dicit sunt, qui supra infraque Roman habitaverunt. Quod nomen his fuit, quia cum defecisse <n> i a Romanis, brevi post redierunt in amicitiam, quasi sanata mente. Itaque in XII (1,5) cautum est, ut idem iuris esset Sanatibus quod Forcibus, id est bonis, et qui nunquam defecerant a populo Romano.*

⁶⁰ Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi s.v. *Sanates* P 475 L.: *Sanates dicit sunt, qui supra infraque Roman habitaverunt. Quod nomen ideo his est inditum, quia, cum defecissent a Romanis, brevi post in amicitiam, quasi sanata mente, redierunt.*

⁶¹ R. Cervani, *op. cit.*, 1978, p. 60.

⁶² L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892, pp. 78-79 n. 1, pur accettando l'etimologia di Festo *sanates = quasi sanata mente* proponeva un suggestivo, ma discutibile ravvicinamento con la lingua tedesca, finendo per conferire al termine *sanates* l'accezione di "purificati con espiatori".

In uno studio dedicato all'individuazione delle fonti da cui Verrio Flacco avrebbe mutuato le glosse attinenti alle XII Tavole, Strzelecki⁶³ aveva ipotizzato che il lemma *Sanates* (P 474 L), trovandosi in una posizione intermedia tra glosse assegnate ad Antistio Labeone, fosse stato desunto dai commentari del giurista alle XII Tavole⁶⁴. L'attribuzione a questa opera della glossa adespota non convinse pienamente Bona⁶⁵, che, invece, non esclude che la fonte consultata da Verrio potesse essere rappresentata piuttosto dai commentari labeoniani al *De iure pontificio*, da cui era stato tratto il gruppo di glosse in cui *Sanates* era inserita. Inoltre in base ai risultati di quest'ultima analisi sul glossario festino relativo alle XII Tavole Bona⁶⁶ propendeva per escludere la possibilità che Verrio Flacco, al momento del primo impianto della sua opera, avesse atteso ad un'autonoma enucleazione di lemmi derivanti dal lessico decemvirale, corredandoli di una propria interpretazione⁶⁷.

In conclusione possiamo, quindi, sottolineare che gli autori che hanno fornito a Verrio Flacco materiale lessicale ed interpretativo sul contratto giuridico di *nexum*, e cioè Santra, C. Elio Gallo, Servio Sulpicio Rufo, Aurelio Opillo, L. Cincio e Q. Valerio Sorano, sono grammatici, interessati all'etimologia di termini di diritto civile, e giuristi, vissuti fra il II ed il I secolo a.C. Si tratta di autori per lo più sconosciuti, voci secondarie, ma di non minor importanza, testimoni senz'altro di un capillare interessamento verso realtà giuridiche legate al testo decemvirale, e di cui non si può non tener conto accanto a nomi sicuramente più noti soprattutto della giurisprudenza romana, come Manio Manilio e Quinto Mucio Scevola.

⁶³ L. Strzelecki, *De legum XII Tabularum memoria apud Festum servata*, «Eos» 56, 1966, pp. 108-114, spec. pp. 111-112.

⁶⁴ Gellio riporta, infatti, che Labeone compose dei commentari al testo decemvirale in due libri, probabilmente un'opera lemmatica. Gell., 1.12.18 : *Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad Duodecim Tabulas composuit, ita scriptum est*; 6.15.1 : *Labeo in libro De Duodecim Tabulis secundo.*; 20.1.13 : *Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris, quos Ad Duodecim Tabulas conscripsit.*

⁶⁵ F. Bona, *Opusculum Festinum*, Ticino 1982, Tav. 48 g pp. 28-29 e Rim. 48 g p. 36; id., *art. cit.*, 1992, pp. 213-214; id., *op. cit.*, 1964, pp. 51-53.

⁶⁶ F. Bona, *art. cit.*, 1992, p. 215.

⁶⁷ Per quanto lo status del lemma <*Sanates*> P 426,18 L sia lacunoso è improbabile che in esso vi sia stato un richiamo anche ad Antistio Labeone dal momento che il contenuto del lemma *Sanates* P 474,22 L a lui quasi sicuramente attribuito porta ad escludere un legame con le fonti ricorrenti nella corrispondente glossa della prima parte della lettera S. Cfr. R. Reitzenstein, *op. cit.*, 1887, pp. 79-80.